



Federazione Lavoratori
Pubblici e dei Servizi
Federazione di Salerno

Via Pellicchia, 2 - 84100 Salerno - telef. 089/220135 fax 089/252682 - www.fps-sa.it

PARERE n.85-2002 del 10/05/2002

Ministero dell'economia e delle finanze - categorie protette - assunzioni - divieto assunzioni anno 2002 - non sussiste (art.39 l.n.449/97; art.19 l.n.448/2001).

SINTESI: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può avviare per il 2002 procedure per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, senza la necessaria autorizzazione all'assunzione, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del personale previsti dalla programmazione triennale dei fabbisogni e con le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

Con riferimento alla nota del 27/3/2002 con la quale codesta amministrazione ha posto alcuni quesiti concernenti l'applicazione della normativa vigente in materia di assunzione di categorie protette, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la legge 23/3/1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" abroga la precedente legge n. 482/1968 sul collocamento obbligatorio e definisce i nuovi principi e strumenti per il collocamento dei soggetti portatori di handicap.

In particolare, l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 68/99, stabilisce che il datore di lavoro, incluso quello pubblico, nel caso in cui non risulti coperta la percentuale riservata al personale appartenente alle categorie protette prevista dalla legge (artt. 3, comma 1 e 18, comma 2, L. 68/99), è obbligato ad assumere lavoratori disabili, prescindendo dalla sussistenza di vacanze di organico, presentando agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni da quando si verifica detta condizione.

Al riguardo, rispetto al precedente sistema - che prevedeva per le pubbliche amministrazioni l'obbligo ad assumere soggetti invalidi " subordinatamente al verificarsi delle vacanze" (art. 12, L. 482/1968), vale a dire solo in caso di nuove assunzioni, non sussistendo, in quel contesto, il rispetto dei termini, - la nuova legge stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute all'eventuale assunzione con l'obbligo di rivedere la pianta organica nel caso in cui si dovesse verificare la scopertura dei posti riservati. Va cioè considerato che ora le amministrazioni pubbliche sono comunque tenute al rispetto del menzionato termine di 60 giorni per procedere alle assunzioni dei disabili in caso di carenza, ma per l'ipotesi di assunzioni da effettuare per concorsi si ritiene che non sussistano i citati vincoli temporali; per queste, dunque, non può che continuare a sopravvivere il precedente principio dell'obbligo di copertura soltanto in caso di nuove assunzioni, vale a dire di espletamento di nuovi concorsi.

L'applicazione della citata normativa concernente l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di avviare le assunzioni di unità appartenenti alle categorie protette nel caso non risulti coperta la quota percentuale in base ai dipendenti effettivamente in servizio secondo quanto previsto dalla suindicata L. 68/99, deve, tuttavia, tener conto delle disposizioni di cui alla legge n. 449/97



Federazione Lavoratori
Pubblici e dei Servizi
Federazione di Salerno

Via Pellecchia, 2 - 84100 Salerno - telef. 089/220135 fax 089/252682 - www.fps-sa.it

concernente la programmazione triennale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

In particolare, l'art. 39 della citata legge n. 449/97, prevede che le assunzioni di personale, ivi incluse quelle relative alle categorie protette, da parte delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici con più di 200 dipendenti, siano preventivamente autorizzate dal Consiglio dei Ministri.

In secondo luogo ai fini dell'assunzione, per il corrente anno, di personale appartenente alle categorie protette, l'art. 19 della legge n. 448/2001 stabilisce una espressa deroga al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni delle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono. Al riguardo, si ritiene che dette assunzioni non debbano essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/97 in quanto per le medesime, come è emerso durante l'iter parlamentare di approvazione della predetta normativa, la suindicata normativa prevede un'apposita copertura finanziaria.

Si ritiene, pertanto, che codesta amministrazione possa avviare per il 2002 procedure di assunzione di personale appartenente alle categorie protette, senza la necessaria autorizzazione di cui al citato art. 39 L. n. 449/97, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del personale previsti dalla programmazione triennale dei fabbisogni e dalla necessità di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e tenuto conto dei vincoli giuridici e temporali previsti dalla L. 68/99.

Al riguardo, si resta in attesa di conoscere il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGOP.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**